

La Violenza Contro le Donne nel Diritto Internazionale

Terminologia

- *Sesso vs. genere*

«il genere richiama l'attenzione sulle relazioni sociali che sono culturalmente contingenti e che non hanno fondamento nella necessità biologica» (Charlesworth e Chinkin, 2003)

- *Violenza contro le donne vs. violenza di genere*

Mentre il sesso riguarda le caratteristiche biologiche e fisiche di una persona, il genere è una costruzione sociale e culturale, e riguarda i ruoli e le responsabilità che vengono attribuite agli uomini ed alle donne. Per questo motivo, «violenza di genere» e di violenza contro le donne non sono sinonimi, poiché la violenza di genere è un fenomeno più ampio.

Forme di Violenza contro le Donne

- Violenza domestica
- Violenza psicologica
- Stalking
- Violenza economica
- Molestie e violenza sessuale
- Tratta di esseri umani
- Prostituzione forzata
- Sterilizzazioni forzate
- Mutilazioni genitali femminili
- Femminicidio

Fonti *Sistema Universale*



Articolo 7 dello Statuto della Corte Penale ricomprende lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le gravidanze e le sterilizzazioni forzate, e qualsiasi altra forma di violenza sessuale di comparabile gravità, nonché la persecuzione contro gruppi o collettività identificabili in base al genere, tra i crimini contro l'umanità. L'art. 8 ricomprende le stesse fattispecie tra i crimini di guerra.

La stessa impostazione è rinvenibile nell'operato dei Tribunali Penali Speciali: Sentenze come *Akayesu*, *Gacumbitsi* e *Musema* del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda, le sentenze *Furundzija* e *Kunarac et al.* del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia, nonché la sentenza *Issa Hassan Sesay et al.* della Corte Speciale per la Sierra Leone hanno difatti condannato forme di violenza sessuale a danno di civili come atti di genocidio, crimine di guerra o crimine contro l'umanità.

Il protocollo di Palermo non è specificamente dedicato alle donne ma richiama più volte all'esigenza di prestare una particolare attenzione alle donne ed ai bambini come soggetti particolarmente a rischio di tratta e di ri-vittimizzazione.

Con le sue Linee Guida sulle Persecuzioni di Genere (2000), l'UNHCR ha chiarito che sebbene il genere non sia ricompreso espressamente tra le ragioni elencate dall'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra, le persecuzioni di genere rientrano nel suo ambito di applicazione (es. violenza domestica, violenza sessuale, MGF, punizione per trasgressione di norme sociali, ecc.) purchè ovviamente siano soddisfatti tutti i requisiti previsti da esso.

Violenza contro le Donne nell'Attività Interpretativa degli Organi Para-Giurisdizionali

Comitato per i Diritti Umani: General Comment n. 28 del 2000

Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali:
General Comment n. 16 del 2005

Comitato CEDAW: General Recommendation n. 19
e ricorsi individuali

Comitato per i diritti umani enfatizza la necessità di proteggere le donne dalla violenza di genere durante i conflitti armati interni ed internazionali (§8). Rispetto all'obbligo degli Stati di rispettare il diritto a non subire trattamenti disumani e degradanti (art. 7 ICCPR), il Comitato sottolinea necessità di ricevere informazioni sulle leggi e la prassi interna in merito a violenza domestica ed altri tipi di violenza contro le donne; chiede agli Stati di informarlo sulle possibilità date alle vittime di stupro di accedere a servizi abortivi sicuri, nonché su misure adottate per prevenire sterilizzazioni forzate.

Il GC 16 del Comitato ICESCR si concentra anch'esso sulla violenza domestica, nell'ambito del diritto della famiglia alla più ampia protezione possibile di cui all'art. 10 del Patto. Ai fini del rispetto di tale art., il Comitato richiede agli Stati Parte di offrire accesso a rifugi sicuri per le vittime, nonché rimedi e riparazioni per i danni fisici e psicologici. A livello più ampio, riconosce che «la violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce le possibilità di godere di diritti e libertà, inclusi i diritti economici, sociali e culturali, in condizioni di uguaglianza», prevedendo obbligo statale di prendere misure preventive e repressive appropriate nonché obblighi di dovuta diligenza.

Stessa espressione (violenza di genere = discriminazione) è rinvenibile in GR 19 CEDAW. Violenza di genere è definita «violenza rivolta contro una donna in quanto donna, o che produce effetti sulle donne in misure sproporzionata» - inclusa violenza fisica, mentale, sessuale, minacce di tali atti, coercizione e deprivazioni della libertà.

Ricorsi Individuali Davanti al Comitato CEDAW

- *A.T. v. Hungary* (Communication no. 2/2003, views adopted on 26 January 2005, 32nd Session)
- *Sahide Goecke (deceased) v. Austria* (Communication no. 5/2005, views adopted on 6 August 2007, 39th Session)
- *Fatma Yildirim (deceased) v. Austria* (Communication no. 6/2005, views adopted on 6 August 2007, 39th Session)
- *Karen Tayag Vertido v. Philippines* (Communication no. 18/2008, views adopted on 16 July 2010, 46th Session)
- *V.K. v. Bulgaria* (Communication no. 20/2008, views adopted on 25 July 2011, 49th Session)
- *Cecilia Kell v. Canada* (Communication no. 19/2008, views adopted on 28 February 2012, 51st Session)
- *Isatou Jallow v. Bulgaria* (Communication no. 32/2011, views adopted on 23 July 2012, 52nd Session)
- *Ángela Gonzalez Carreño v. Spain* (Communication no. 47/2012, views adopted on 15 August 2014)

Fonti

Sistemi Regionali: Europa

Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo
(1950)

Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla
Lotta contro la Tratta
degli Esseri Umani
(2005)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la
Lotta Contro la Violenza nei Confronti delle Donne e la
Violenza Domestica (2011, entrata in vigore l'1 Agosto
2014)

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è occupata di violenza contro le donne in diversi ambiti (violenza domestica, tratta, sterilizzazioni forzate), ma la giurisprudenza in tema di violenza domestica è certamente la più nutrita. La Corte ha in più occasioni riconosciuto una responsabilità statale per episodi di violenza domestica – prevalentemente in relazione all'inerzia o inefficienza degli organi statali incaricati dell'attuazione di esistenti normative statali in materia. A seconda dell'intensità della violenza subita e del danno causato, sono state riconosciute violazioni del diritto alla vita (art. 2), del diritto a non subire tortura o trattamenti disumani o degradanti (art. 3) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) – da soli o in combinato disposto con il divieto di discriminazioni in base al sesso ex art. 14.

Giurisprudenza CEDU in materia di violenza contro le donne

Violenza domestica: *Kontrovà c. Slovacchia* (2007); *Branko Tomasic et al. c. Croazia* (2009); *Opuz c. Turchia* (2009); *Bevacqua c. Bulgaria* (2008); *E.S. et al. c. Slovacchia* (2009); *A. c. Croazia* (2010); *Valiuliene c. Lituania* (2013)

Tratta e prostituzione forzata: *Rantsev c. Cipro e Russia* (2010)

Sterilizzazioni forzate: *K.H. c. Slovacchia* (2009), *V.C. c. Slovacchia* (2011), *N.B. c. Slovacchia* (2012); *I.G., M.K. Ed R.H. c. Slovacchia* (2012)

Art. 2: *Kontrova v. Slovakia (Fourth Section)*, application no. 7510/04, judgment of 31 May 2007; *Branko Tomašić and Others v. Croatia (First Section)*, application no. 46598/06, judgment of 15 January 2009; *Opuz v. Turkey (Third Section)*, application no. 33401/02, judgment of 9 June 2009.

Art. 3 o art. 8: *Bevacqua v. Bulgaria (Fifth Section)*, application no. 71127/01, judgment of 12 June 2008; *Opuz v. Turkey*, cit.; *E.S. and Others v. Slovakia (Fourth Section)*, application no. 8227/04, judgment of 15 September 2009; *A. v. Croatia (First Section)*, application no. 55164/08, judgment of 14 October 2010; *Valiulienė v. Lithuania (Second Section)*, application no. 33234/07, judgment of 26 March 2013.

In materia di tratta e sfruttamento della prostituzione, si veda *Rantsev c. Cipro e Russia* (2010), con riconoscimento di violazione del diritto alla vita e del diritto a non essere ridotti in schiavitù (art. 4) sia per mancanza di effettive indagini sia per mancanza di efficace regime giuridico di protezione contro la tratta ed adozione di norme che favorivano indirettamente tale fenomeno.

In materia di sterilizzazioni forzate, si veda *K.H. c. Slovacchia* (2009), *V.C. c. Slovacchia* (2011), *N.B. c. Slovacchia* (2012), *I.G., M.K. ed R.H. c. Slovacchia* (2012) – principalmente riconosciute violazioni di artt. 3 ed 8.



Corte Interamericana si è occupata di violenza contro le donne:

1) Ad opera di agenti statali:

- Fernandez Ortega et al. c. Messico (2002): violenza sessuale e tortura di una donna indigena ad opera di agenti militari (Stato non esercito dovuta diligenza nelle indagini e punizione dei colpevoli, violazione – tra l’altro – di obbligo di non discriminazione ex art. 1(1), diritto a trattamenti umani ex art. 5, diritto a integrità fisica, mentale e morale nonRosendo ché divieto di tortura ex art. 5, obbligo statale di prevenire e reprimere violenza contro le donne ex art. 7 Convenzione Violenza Donne, nonché diversi artt. Convenzione Interamericana su Tortura)
- Rosendo Cantù et al. c. Messico (2002): violenza sessuale e tortura di minorenne indigena da parte di agenti militari (idem).

2) Ad opera di ignoti o privati cittadini:

- Véliz Franco et al. c. Guatemala (2014): madre di ragazza 15enne scomparsa a trovata morta in seguito a telefonata anonima, a fronte di inerzia totale delle autorità di polizia al momento della denuncia. Idem.
- Gonzalez et al. c. Messico (2009): responsabilità statale per la sparizione e successiva uccisione di una donna e due ragazze minorenni, per inerzia e mancanza di protezione delle vittime nonostante l’esistenza di un contesto di forte violenza contro le donne che aveva già portato alla sparizione e morte di centinaia di donne e ragazze a Ciudad Juarez. Idem ma solo Convenzione Americana.

Vedi anche: Commissione Interamericana, Jessica Gonzales c. Stati Uniti (2011), in cui Commissione ha riconosciuto mancanza di adeguate indagini su ripetute denunce e richieste di aiuto di una donna vittima di violenza domestica le cui figlie erano state rapite e successivamente uccise dall’ex marito. Riconoscimento di mancate indagini 11 anni dopo la morte delle figlie. Violazione dell’obbligo di proteggere la donna e le figlie da violenza domestica e dunque dell’obbligo statale di non discriminare e fornire eguale protezione davanti alla legge (articolo II Dichiarazione Americana), nonché del loro

Fonti

Sistemi Regionali: Africa

Protocollo alla Carta Africana
sui Diritti dell'Uomo e dei
Popoli
sui Diritti delle Donne in Africa
(2003)

Art. 3; Right to Dignity: "States Parties shall adopt and implement appropriate measures to ensure the protection of every woman's right to respect for her dignity and protection of women from all forms of violence, particularly sexual and verbal violence".

Art 4.: "2. States Parties shall take appropriate and effective measures to:

a) enact and enforce laws to prohibit all forms of violence against women including unwanted or forced sex whether the violence takes place in private or public;"

Mutilazioni Genitali Femminili

- Fonti: definizione e contenuto delle norme
- Protezione eventualmente offerta da organi giurisdizionali sovranazionali (immigrate, richiedenti asilo, popolazioni locali)
- Prospettive teoriche: universalità dei diritti umani vs. relativismo culturale; diritti delle donne vs. multiculturalismo.

MGF: Definizione

Classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):

- 1)Clitoridectomia
- 2)Escissione
- 3)Infibulazione
- 4)Altre pratiche dannose

Clitoridectomia: rimozione totale o parziale clitoride

Escissione: clitoridectomia + rimozione totale o parziale piccole labbra e/ delle grandi labbra

Infibulazione: restringimento del canale vaginale attraverso chiusure, tagli e riposizionamenti delle labbra o rimozione del clitoride

Altre pratiche: tutte le pratiche dannose per genitali femminili per scopi non medici (es. perforazione, raschiamento, cauterizzazione, ecc.)


FGM sono praticate principalmente tra l'infanzia e la prima adolescenza, ma anche successivamente (es. in occasione di gravidanza o parto). Procedure comportano tra l'altro infezioni, contagio di malattie come AIDS, infertilità, rischio di complicazioni durante il parto e maggiore rischio di mortalità di neonati, oltre che forti difficoltà e dolore durante i rapporti sessuali.

Mutilazioni Genitali Femminili: Dati

- OMS: 100 – 140 milioni di donne e bambine sono state sottoposte a tale pratica; 3 milioni di donne a rischio.
- Parlamento Europeo: circa 500.000 presenti in Europa, 180.00 a rischio ogni anno.
- Praticata in Africa, Medio Oriente, Asia, ed alcune comunità in Europa ed America
- Ragioni sociali, religiose e culturali

Controllo della sessualità femminile: FGM come assicurazione di purezza e verginità (ritenuta mezzo per diminuire desiderio sessuale, nel caso 3 scoraggia rapporti sessuali)
Ideali di purezza: rimozione di parti del corpo associate a «sporcizia» o mascolinità
Simbolo di appartenenza ad una comunità o ad un gruppo religioso (sebbene nessuno scritto religioso la prescriva)

FGM in Africa e Yemen
tra 1997 e 2006 (donne tra i 15 e i 49 anni)
Fonte: UNICEF 2007



FGM sono praticate principalmente tra l'infanzia e la prima adolescenza. Procedure comportano tra l'altro infezioni, contagio di malattie come AIDS, infertilità, rischio di complicazioni durante il parto e maggiore rischio di mortalità neonatale.

MFG nel Diritto Internazionale Pattizio

Convenzione di Istanbul

Art. 38 («Mutilazioni Genitali Femminili»)

Protocollo alla Carta Africana sui Diritti delle Donne in Africa

Art. 5 («Eliminazione delle Pratiche Dannose»)

Art. 38 della Convenzione di Istanbul sancisce obbligo per gli Stati Parte di adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente «l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride» nonché la costrizione di una donna a subire uno di questi atti o di fornirle i mezzi a tal fine, o indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire uno qualsiasi di questi atti.

Art. 5 Protocollo alla Carta Africana: obbligo Stati Parte di proibire e condannare tutte le forme di pratiche dannose che influenzano negativamente i diritti umani delle donne e di adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per eliminare tali pratiche, compreso il divieto, attraverso misure legislative supportate da sanzioni, di tutte le forme di mutilazione genitale femminile, scarificazione nonché medicalizzazione e para-medicalizzazione delle FGM e di tutte le altre pratiche al fine di sradicarle. L'art. 5 prevede anche obbligo di supporto per le donne a rischio e di garantire adeguati servizi sanitari, legali e giudiziari nonché di supporto psicologico per le vittime.

MGF nella Giurisprudenza e Para-Giurisprudenza Internazionale

- Comitato CEDAW

Raccomandazione Generale n. 14 del 1990 (*Female Circumcision*) e n. 19 del 1992 (*Violence Against Women*)

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Collins ed Akaziebie c. Svezia (2007), *Omeredo c. Austria* (2011), *Izevbekhai ed altri c. Irlanda* (2011)

GR 19 ha sancito che le FGM sono forma di violenza contro le donne nonché una pratica che costituisce una forma di discriminazione nei confronti delle donne, basata su idee stereotipate circa i ruoli della donna e dell'uomo, che giustifica la violenza contro le donne come forme di protezione e controllo delle donne. Le FGM costituiscono inoltre una violazione del diritto all'accesso ai servizi sanitari in condizioni di uguaglianza sancito da art. 12 CEDAW.

Concluding Observations su Camerun (2000) e Regno Unito (2013). In queste ultime il Comitato ha richiamato il Regno Unito invitandolo a garantire l'effettiva attuazione della propria normativa in materia, non essendo sufficiente a garantire il rispetto della Convenzione l'adozione di leggi in mancanza di effettiva protezione (ad es. attraverso condanne penali nei confronti di specifici soggetti a fronte della persistenza di questo fenomeno in alcune comunità sul territorio nazionale).

La CEDU ha sancito il principio generale secondo cui le MGF costituiscono un trattamento disumano e degradante, dunque contrario all'art. 3 della Convenzione. Tuttavia, nei casi citati, ha dichiarato manifestamente inammissibili e infondati le questioni poste dai ricorrenti. È interessante notare l'adesione da parte della Corte ad una chiara vittimizzazione della donna a rischio di MGF – rigettando pertanto i ricorsi di donne che, a suo avviso, avrebbero avuto i mezzi economici, il potere e la possibilità concreta di spostarsi in altre zone del loro Paese o in Stati confinanti, o comunque di esercitare la propria presunta influenza socioeconomica per sottrarre se stesse o le figlie alle MGF.

In *Collins*, la ricorrente aveva sostenuto che non fosse realistico sostenere che avrebbe potuto spostarsi in un'altra zona della Nigeria, in quanto madre sola di due figlie illegittime senza sostegno familiare – rischiando inoltre di essere trovata a causa di un potente sistema di controllo sociale e ricondotta nella sua zona di origine. La Corte osserva che la ricorrente una volta incinta aveva deciso di sottrarre la figlia al rischio di MGF e grazie al supporto psicologico ed economico del padre della bambina aveva scelto di fuggire in Svezia piuttosto che spostarsi all'interno dello Stato o in uno Stato

Universalità dei diritti umani vs. relativismo culturale

“Non sono mai i popoli a lamentarsi dell’universalità dei diritti umani, o a considerare i diritti umani come imposizioni dell’Occidente o del Nord. Spesso, sono i loro leader a fare ciò”.

Kofi Annan, 2000

UDHR art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Idea per cui i diritti umani ineriscono naturalmente all’essenza umana, a prescindere dalle particolarità e caratteristiche personali di ognuno.

L’universalità dei diritti umani è stata messa in discussione da coloro che ritenevano impossibile stabilire uno standard comune per tutta l’umanità, applicabile a tutti gli esseri umani a prescindere dal loro sfondo culturale e religioso. A tal proposito, Mohammed Bedjaoui (Presidente della Corte Internazionale di Giustizia dal 1994 al 1997) aveva parlato di “rimanenze di imperialismo culturale” nel diritto internazionale. Dall’altro lato, Kofi Annan (ex Segretario Generale ONU).

Commentando queste diverse posizioni, Tomuschat osserva a sostegno della tesi di Annan che durante i negoziati in preparazione della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna (1993), mirante a una ridiscussione e revisione del sistema internazionale di tutela dei diritti umani e conclusasi con l’adozione della Dichiarazione di Vienna e del relativo Programma di Azione, vi fu una notevole divergenza tra i Capi di Stato e di Governo asiatici (che premevano affinché venisse dato maggiore spazio alle particolarità del pensiero asiatico sui diritti umani) e le organizzazioni per i diritti umani di tali Paesi (che richiedevano il pieno ed integrale rispetto dei diritti riconosciuti dal sistema internazionale di tutela).

Certamente, una costante revisione e discussione sul sistema di tutela dei diritti umani e fondamentali è necessario al fine di garantire la sua reale ed effettiva attuazione. Al di là del carattere senza dubbio politico di alcune obiezioni basate su reali o presunte diversità culturali in materia, non dobbiamo dimenticare che sono comunque gli Stati a dover garantire il rispetto di tali diritti alla luce degli obblighi derivanti da trattati e convenzioni da essi sottoscritti e ratificati. Rispetto a questo problema, come sottolinea Cassese, la promozione di trattati regionali in materia di diritti umani può essere uno strumento efficace. Tuttavia, è altrettanto cruciale lavorare costantemente verso la creazione di standard comuni, specialmente in considerazione del fatto che uno dei punti su cui si concentra maggiore dissenso è proprio quello della tutela dei diritti delle donne e del rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione tra i sessi.

Il multiculturalismo è un male per i diritti delle donne?

- Susan Okin (1999): femminismo vs. multiculturalismo
- Leti Volpp (2001): contestazione dell'idea di donna «straniera» come vittima della propria cultura
- Audrey Macklin (2006): ruolo attivo delle donne «straniere»


Nel 1999, Susan Okin pose questa provocatoria domanda mettendo in discussione la necessità di garantire i diritti delle minoranze a praticare la propria cultura nelle società degli Stati in cui si trovano, suggerendo che cultura e oppressione delle donne siano strettamente legate tra loro. La categoria dei diritti delle minoranze veniva interamente rigettata da Okin, sostenendo che il loro riconoscimento sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza tra i sessi.

Aspetti problematici: nonostante ammissione dell'esistenza di disuguaglianza anche nelle società occidentali, Okin identifica la cultura politicamente occidentale come più rispettosa del principio di uguaglianza e più evoluta rispetto al passato patriarcale che accomuna tutte le culture.

Volpp sottolinea che porre diritti delle donne e diritti di minoranze come in insanabile contrasto si basa su falle teoriche notevoli (donna immigrata o donna «del Terzo Mondo» come vittima della propria cultura). Volpp critica anche la fissazione delle giuriste femministe su determinati aspetti della vita delle donne non-occidentali negli Stati ospitanti o nei propri Stati (come le MGF) trascurando di occuparsi dei diritti socio-economici di tali donne, il cui godimento o la cui negazione influenza pesantemente la loro capacità di acconsentire o rifiutare questa ed altre pratiche.

Più recentemente, Audrey Macklin (2006) ha osservato che considerare le MGF come frutto di una ipotetica e monolitica cultura non è esatto. Questa pratica è infatti discussa e contestata da membri delle comunità in cui è praticata. Gli stessi Stati in cui la cultura dominante supporta le MGF hanno adottato per la maggior parte leggi che criminalizzano o vietano questa pratica (con diversi gradi di successo). Macklin nota inoltre che mentre i dibattiti dottrinali si sono concentrati sulla eventualità di permettere o meno la pratica negli Stati ospitanti in nome di diritti culturali, diverse comunità di donne immigrate in Canada si sono impegnate ad elaborare strategie per ottenere la criminalizzazione di tale pratica ed hanno partecipato attivamente al

Relativismo Culturale



Il profilo culturale è dunque inadeguato sia in quanto possibile giustificazione della pratica, sia perché non ha senso porre la questione delle MGF in un'ottica di scontro tra culture «selvagge» ed il «civilizzato occidentale». Si tratta di un'ottica generalizzante, oltre che riduttiva. Volpp nota ad esempio che sia gli Stati Uniti che gli Stati musulmani hanno apposto ampie riserve al momento della loro adesione alla CEDAW (gli uni sulla base della Costituzione Americana, gli altri sulla base del diritto islamico).

Tuttavia, queste osservazioni non devono portare all'estremo opposto dell'idea di diritti delle donne vs. multiculturalismo, ovvero ad un cieco relativismo culturale.

Approccio delle Capacità

‘La domanda-chiave dell’approccio delle capacità (...) è «cos’è che questa donna è realmente capace di essere e di fare?» (...). Esso non analizza soltanto se la persona è soddisfatta di ciò che fa, ma anche cosa fa, e cosa è realmente in condizione di fare (quali sono le sue opportunità e libertà)’.

Martha Nussbaum, 1999

In realtà, porre la questione in termini culturali è in sé fuorviante. Il problema non né preservare una ipotetica cultura né salvare le donne da essa, cadendo in pericolose ed irrealistiche prospettive di vittimizzazione (vedi CEDU), bensì garantire a tutte (sia alle immigrate e rifugiate in Europa sia a quelle a rischio nei Paesi d’origine) un accesso effettivo al diritto all’autodeterminazione, alla propria integrità fisica e psicologica, nonché al diritto alla salute riproduttiva e sessuale.

Questo obiettivo si realizza attraverso la garanzia di una reale possibilità di scelta, secondo l’approccio delle capacità proposto da Martha Nussbaum rispetto al più generale tema dei diritti delle donne. Nussbaum osservava che, così come vi è differenza tra digiunare ed essere affamati (chi digiuna ha la capacità di mangiare e sceglie di non farlo, chi è affamato non ha cibo), così la persona che gode di integrità fisica può liberamente autodeterminarsi nella propria sfera sessuale, ma la persona che ha subito MGF è privata di tale capacità di scelta.

In tema di MGF, tale libertà di scelta non è presente se le opzioni sono sacrificare la propria integrità fisica e la propria salute sessuale e riproduttiva da un lato e subire l’ostracismo della comunità dall’altro. Offrire tutela alle donne in questo ambito significa offrire loro alternative praticabili, e gli strumenti materiali per orientare le proprie scelte. Questo fine è meglio perseguito attraverso il coinvolgimento diretto delle donne interessate.

In questa prospettiva, gli aspetti culturali della pratica sono stati rinegoziati all’interno delle comunità interessate ad esempio in Uganda, stabilendo dei riti di iniziazione e passaggio all’età adulta non violenti per le donne. Rispetto a ciò, Tamale (2008) nota che il divieto di MGF da parte delle autorità ugandesi aveva invece avuto l’effetto di spingere la pratica nella clandestinità, poiché molte donne erano disposte a rischiare piuttosto che essere ostracizzate dalla comunità. Una soluzione simile è stata promossa e favorevolmente accolta all’interno della comunità Masai in Kenya (20% delle ragazze), ad iniziativa di una donna Masai circoncesa durante l’adolescenza (latte versato sulle gambe come simbolo di passaggio all’età adulta).

Bibliografia breve

- Macklin, A., 'The Double-Edged Sword: Using the Criminal Law Against Female Genital Mutilation in Canada', in Abusharaf, R. M., *Female Circumcision*, University of Pennsylvania Press, 2006
- Nussbaum, M., 'Women and Equality: the Capabilities Approach', 138 *International Labour Review* (1999) 3
- Cohen, J., Howard, M., Nussbaum, M. (eds.), *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton University Press, 1999
- Tamale, S., 'The Right to Culture and the Culture of Rights: a Critical Perspective on Women's Sexual Rights in Africa', 16 *Feminist Legal Studies* (2008) 47
- Tomuschat, C., *Human Rights: Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, 2014
- Volpp, L., 'Feminism v. Multiculturalism', 101 *Columbia Law Review* (2001) 1181